

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

SEZIONE

Proc nr.

1
RGR e/p
GIP

Il Giudice dr _____, in relazione alla istanza di liquidazione dell'acconto del compenso per le attività di custodia ed amministrazione giudiziaria in base al dpr 177/2015, relativa a mesi 71 di gestione, tenuto conto degli acconti già liquidati, sulla base dei parametri introdotti dal d.p.r. nr 177 del 7.10.2015, osserva quanto segue.

1. Premessa

In data 13.7.2010, il dr _____ è stato nominato amministratore giudiziario nell'ambito del sequestro preventivo dei beni, delle aziende di cui all'istanza descritti nella istanza in oggetto:

1. Criteri applicati per la determinazione del compenso

Giova in primo luogo rilevare che la possibilità di concedere acconti sul compenso finale trova la sua fonte normativa non già nel dpr 177/15 che si occupa delle modalità di calcolo delle tariffe bensì nell'art. 42 del d.lgs 159/2011 che, come è noto, disciplina le spese, i compensi ed i rimborsi degli amministratori giudiziari. Al comma 5 il legislatore del codice antimafia ha previsto che il Tribunale _____, in relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi, concede su richiesta dell'amministratore e, sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

Ora, sulla scorta delle indicazioni di cui al dpr n. 177/2015, al fine della determinazione del compenso, l'attività posta in essere è da ricondursi a quanto previsto all'art. 3, comma I, lett a) del predetto dispositivo di legge, ossia che la gestione del complesso di imprese oggetto di sequestro si è esplicitata in una "diretta gestione dell'amministratore giudiziario".

Il nuovo dettato normativo individua nel valore del complesso aziendale il parametro da cui procedere alla quantificazione dei compensi, mediante l'applicazione di specifiche percentuali suddivise per scaglioni. L'art 3 del decreto stabilisce infatti che per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul **valore del complesso aziendale**.

Al fine di comprendere il significato di tale espressione, pare opportuno partire dalla fonte primaria contenuta nell'art. 8 comma 2 del dlgs 14/2010 dove si fa riferimento a "scaglioni commisurati al valore dei beni costituiti in azienda" (il decreto *de quo* reca "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma 13 della legge 15 luglio 2009, nr 94 e l'art. 8,

con riferimento alla individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, ha rinviato la fissazione degli stessi alla fonte secondaria).

Il regolamento, fonte di rango inferiore, facendo riferimento al valore del complesso aziendale, non si discosta dal criterio del valore dei beni costituiti in azienda.

Pertanto, tenuto conto della interpretazione delle norme citate, le percentuali previste dal decreto dovranno essere rapportate al valore dei beni (materiali ed immateriali) costituiti in azienda, desumibili dall'attivo di bilancio e stimati dallo stesso amministratore nella relazione iniziale il quale, per prassi, provvede a valorizzare l'attivo partendo dal dato contabile per poi operare le necessarie rettifiche in aumento e/o in diminuzione per adeguarli al valore di mercato.

Sul punto, va rilevato che ha indotto confusione la relazione nel commento dell'art. 3 laddove si afferma che *le richiamate disposizioni primarie del d.lgs nr. 14 del 2010 impongono di determinare il compenso sul valore dell'azienda, da determinare in ogni caso detraendo i debiti, impedendo così il ricorso a criteri diversi commisurati su indici contabili che non tengano conto della esposizione debitoria della impresa.* La detrazione dei debiti non è prevista da nessuna delle norme in esame. Se così fosse ci si troverebbe infatti in situazioni paradossali: in una azienda di rilevanti dimensioni, con un attivo costituito da crediti, merci, attrezzature, impianti, avviamento, brevetti ed altro, magari per milioni di euro, ma particolarmente indebitata (ipotesi questa non infrequente) per un valore analogo a quello dell'attivo o addirittura superiore all'attivo. In questo caso all'amministratore giudiziario non spetterebbe nulla.

Secondo una semplicistica interpretazione fornita dalla Relazione Governativa che accompagna il dpr nr 177/2015 *"..la valutazione dell'azienda può essere alternativamente effettuata ricorrendo al metodo patrimoniale, o reddituale, o misto..."*(Relazione Governativa).

A tale riguardo, è invece necessario sottolineare come l'individuazione del valore del "bene costituito in azienda" (come recita puntualmente l'art. 8 comma 2 punto a) del d.lgs n 14/2010) deve essere frutto di una attenta analisi tecnico-giuridica e finanziaria e quindi: - deve essere il risultato di uno specifico lavoro peritale, svolto possibilmente da e/o con l'ausilio di un soggetto terzo "esperto" (cfr art. 60 dl.gs n. 159/2011), rispetto agli amministratori giudiziari (onde evitare possibili censure da "conflitto di interessi"), ovvero il prodotto di una attenta ponderata e prudente analisi finalizzata specificamente alla individuazione di tale grandezza, facendo emergere tutti i "plusvalori" (quali l'avviamento aziendale, così come eventuali "passività" latenti); - deve essere avulsa dalle debitorie che insistono su ogni singola impresa attratta al sequestro in quanto le stesse sono conoscibili solo all'esito del riconoscimento "procedurale" dei valori di debito (verifica dei crediti di cui agli artt 52 e ss del d.lgs n. 159/2011) e non seguono le sorti del "patrimonio aziendale" - destinato alla vendita ai sensi dell'art. 60 del d.lgs nr 159/011 ovvero alla vendita e/o

al comodato /affitto a dipendenti e/o terzi ai sensi dell'art. 48 punto 8 del d.lgs n 159/2011- ma, proprio in applicazione delle richiamate norme (artt 60 e ss del d.lgs 159/011) vengono eventualmente soddisfatte da un separato e più ampio procedimento liquidatorio "endo-procedurale".

In definitiva, per quanto sopra esposto, in una logica "prudenziale" e coerente con il quadro normativo della procedura , sopra richiamato, si ritiene opportuno parametrare il valore dei "beni costituiti in azienda" di cui all'art. 3 comma I lett a) , al dato certo ed ufficialmente disponibile degli attivi "contabili" delle imprese in sequestro, come da ultimi bilanci approvati nel corso della procedura e/0 da ultime situazioni patrimoniali disponibili .

1.1. Distinzione in masse

Ciò posto in ordine alla determinazione del valore dei beni costituiti in azienda , va precisato che in applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, ai fini della determinazione del compenso si tiene conto della distinzione in masse che può essere operata distinguendo le singole società dai patrimoni delle persone fisiche destinatarie del provvedimento.

Invero, le distinzione in masse , prevista dall'art. 3 comma 9 del decreto, può essere efficacemente operata solo distinguendo le singole società dai patrimoni delle persone fisiche destinatarie del provvedimento.

Per ognuna delle predette masse , andrà infatti effettuata una verifica dei crediti e per ognuna di esse si deve tenere una separata contabilità: solo in tal modo si potrà calcolare e, conseguentemente attribuire il compenso così liquidato su ogni singola massa , società o persona fisica. Il tutto a prescindere dal dato nominale dei propositi.

Ci si potrebbe trovare, infatti,, davanti a casi non infrequenti di un unico proposto cui fanno capo numerose società che, tuttavia, per la presenza di compagni sociali diverse, devono essere trattate secondo i principi generali della legge , rispettando i limiti di autonomia patrimoniale. In definitiva, per applicare il principio delle distinzione , avremo tante masse quante saranno le persone fisiche (per i beni personali) e le società sottoposte a sequestro.

1.2. Parametro temporale

Secondo quanto sostenuto nella Relazione Governativa, il compenso che viene a determinarsi dovrebbe essere riferibile al "*compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta mesi, a norma dell'art. 24, comma 2 del Codice Antimafia...*" . Tale circostanza, ovvero l'assenza di un "parametro temporale" previsto dalla tariffa costituisce un "vulnus" insuperabile della normativa vigente in quanto frutto della

erronea visione "liquidatoria" di una procedura che , in particolare nella fase di primo grado , non può che essere di natura "conservativa" e "gestoria" in una logica di continuità aziendale , coerente alla natura cautelare del procedimento.

Invero, la durata di un procedimento cautelare come il sequestro non è certo predeterminabile né influenzabile dalla solerzia dell'amministratore giudiziario.

La tariffa del dpr 177/2015, ai sensi del disposto degli artt 104 e 104 bis delle disposizioni attuative del cpp vigente , sembrerebbe applicarsi non già solo alle misure di prevenzione disciplinate dal dlgs 159/2011, bensì a tutte le tipologie di sequestro previste dal codice penale , con la durata di certo non prevedibile o predeterminabile (sia nella fase delle indagini preliminari che nei successivi eventuali gradi di giudizio)

Orbene, si ritiene, prudenzialmente , in questa fase seguire la logica indicata dal legislatore ed individuare nella durata di trenta mesi il parametro da utilizzare per la determinazione del presente acconto : l'assenza di un parametro temporale , in particolar modo nel presente caso nel quale la procedura giudiziaria supera ad oggi i mesi trenta , induce a seguire il criterio indicato dal legislatore ed individuare nella durata dei trenta mesi il parametro da utilizzare per la determinazione dei compensi. (la richiesta del compenso da parte dell'amministratore giudiziario è stata formulata tenendo conto di detto criterio temporale).

Ricavi lordi ed utili netti Ai sensi dell'art. 3 comma 4° del dpr in oggetto, va corrisposto , con riferimento ai dati contabili ufficiali, anche un ulteriore compenso del 5% sugli utili netti e dello 0,50 % sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti .

Nell'ottica di un calcolo conservativo e prudenziale si tiene conto dei ricavi e degli utili rispettivamente maturati e conseguiti dal 2010 al 2015 come da bilanci in atti.

Poiché l'incarico non è stato conferito ad un collegio di amministratori non va applicato l'aumento previsto dall'art. 5 comma 1 .

Va applicato l'art. 3 comma 8 riconoscendo un rimborso forfettario delle spese generali che va riconosciuto nella misura del 5%

Valore immobili: alla stregua di quanto sopra esposto, ai fini della determinazione del valore dei beni immobili (fabbricati e terreni) facenti capo alle persone fisiche, si tiene conto, in assenza di una stima peritale, dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare Italiano (OMI) ai quali non viene applicata alcuna maggiorazione di mercato.

Non va invece riconosciuto alcun rimborso al coadiutore non essendo state documentate e riepilogate le spese sostenute.

In base al principio generale contenuto nell'art. 42 del d.lgs 159/11, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento e solo in via residuale, devono essere anticipate dall'erario.

Ad integrare la disciplina contenuta nell'art. 42 soccorre l'art. 35 comma 9 dello stesso codice antimafia il quale prevede espressamente che *"nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato"*. Le medesime disposizioni dettate dal codice antimafia per l'amministratore giudiziario trovano applicazione anche per il coadiutore nominato dall'ANBSC in base all'art. 38 comma 3 secondo cui *"dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita alla Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo modalità previste per l'amministratore giudiziario"*.

Sul punto il comma 8 dell'art. 3 del dpr 177/15 prevede esplicitamente che sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate. Per quanto riguarda i criteri per la liquidazione delle spese generali, i costi dei coadiutori dei quali l'amministratore eventualmente si avvale non rilevano ai fini della quantificazione del compenso perché, si legge nella relazione di accompagnamento *"ricompresi tra le spese delle quali l'amministratore ha diritto al rimborso, sempre che effettivamente sostenute e documentate. In accoglimento del parere reso dal Consiglio di Stato è stato chiarito che i costi dei coadiutori costituiscono spese vive rimborsabili e non spese generali"*.

Ora, tenuto conto che: l'attivo della srl è pari 445.055,00, che gli utili sono pari a 33.347,00 ed i ricavi a 1.591.507,00 ed in applicazione dei parametri e delle percentuali sopra va esposti (cfr foglio excell che si allega e che costituisce parte integrante del presente provvedimento), il totale del compenso per la srl rapportato ai minimi tariffari risulta pari a 37.828,80; ora, a tale importo vanno sommati i valori relativi alle masse individuali e segnatamente, euro 22.751,85 (per), euro 8.266,72 (per), euro 12.068,64 (.....) euro 5.663,55 (per); ne segue che il totale è pari ad euro 86579,57 cui va detratto l'importo già ricevuto pari ad euro titolo di acconti pregressi.

La somma da corrispondere a titolo di acconto è dunque pari ad euro Si precisa che sono stati applicati i minimi tariffari e che l'ultimo acconto ricevuto dall'amministratore risale a giugno 2013

La somma è posta a carico delle risorse disponibili nella intera procedura, previa attestazione, da rilasciarsi a cura degli amministratori che vi sia la capienza necessaria e che il prelievo non pregiudichi la gestione dei beni. Ove tali presupposti non sussistano, è posta a carico dell'erario.

P.Q.M

Liquida in favore dell'amministratore giudiziario la somma complessiva di euro . La somma è posta a carico delle risorse disponibili nella intera procedura, previa attestazione, da rilasciarsi a cura degli amministratori che vi sia la capienza necessaria e che il prelievo non pregiudichi la gestione dei beni. Ove tali presupposti non sussistano, è posta a carico dell'erario.
Napoli, 5-8-16

IL GIUDICE

Si manda alle Cancellerie per la concessione al presente provvedimento al Presidente

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO GIP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 AGO 2016
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature over stamp]

PER PRESA VISIONE
02/08/2016

[Handwritten signature]

SRL	attivo	utili	ricavi
	445.055,00	33.347,00	1.591.507,00
TOT	445.055,00	33.347,00	1.591.507,00
compensi corrispondenti per l'attivo patrimoniale			
	min	med	max
TOT	26.402,55	28.749,52	31.096,50
Maggiorazioni			
5% sugli utili		1.667,35	
	TOT	1.667,35	
0,5% sui ricavi		7.957,54	
	TOT	7.957,54	
Subtotale	36027,43165	38.374,41	40.721,39
Maggiorazione 5%	37.828,80	40.293,13	42.757,46
TOT COMPENSI PER MESI	30 37.828,80		
TOT COMPENSI PER SRL		37.828,80	

p.f.

22.751,85

22.751,85

p.f.

8.266,72

p.f.

12.068,64

p.f.

5.663,55

TOTALE

86.579,57

Acconti precedenti

60.000,00

TOTALE NUOVO ACCONTO

26.579,57

60.000,00